



COMUNICATO UFFICIALE N. 1631 DEL 13 MAGGIO 2019 TRIBUNALE FEDERALE N. 59

Atto di deferimento dei Sigg.ri Massimo Gritti, Direttore Sportivo della Blu Basket 1971 S. Dil. A r.l., e Marco Tajana, L.B. Legnano Knights SSD a r.l. e Consigliere Federale, per la violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale federale

Presidente: Costantini
Componenti: La Marra, Coppola
Relatore: Costantini

Il Tribunale Federale, nella riunione del 16/4/2019 esaminato l'atto della Procura Federale del 10/04/2019 che, all'esito dell'indagine n. 81/201819, ha deferito il tesserato Massimo Gritti, Direttore Sportivo della Blu Basket 1971 S. Dil. A r.l., per la violazione degli artt. 2 e 44 R.G., per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook un *post* del seguente tenore letterario: "*cosa pretendono di ricevere 'sti napoletani di merda in giro per l'Italia'*"; nonché il tesserato Sig. Marco Tajana, Presidente della Società L.B. Legnano Knights SSD a r.l. e Consigliere Federale, per violazione degli articoli 2 e 44 RG, per aver espresso la propria approvazione delle dichiarazioni del Sig. Gritti; sentito in udienza il rappresentante della Procura che ha concluso chiedendo: a carico del Sig. Gritti l'applicazione della sanzione di mesi 6 di inibizione; a carico del Sig. Gritti la sanzione di mesi 2 di inibizione previa concessione delle attenuanti per il comportamento processuale tenuto; sentiti in udienza il tesserato Marco Tajana, comparso personalmente, ed il difensore dei Sigg.ri Gritti e Tajana il quale ha concluso chiedendo, per il Sig. Tajana, considerato il presofferto di 40 giorni derivante da misura cautelare, volersi applicare le circostanze attenuanti e volersi in via principale derubricare la condotta sub articolo 42 (in luogo dell'articolo 44 RG) nonché riconoscersi le attenuanti ex articolo 62 n. 6 RG; per il Sig. Gritti, derubricare la condotta sub articolo 42 RG nonché l'applicazione delle circostanze generiche

-OSSERVA-

L'indagine cui ha fatto seguito il deferimento ha avuto ad oggetto la pubblicazione sulla bacheca Facebook del tesserato Gritti di un post del seguente tenore *"A Milano Koulibaly viene fischiato e viene giù il mondo. Stasera lo stesso giocatore rifila un calcione davanti al guardalinee a Dibala nonrestituiscono il pallone. Che cosa pretendono di ricevere sti napoletani di merda in giro per l'Italia"*. Il post è stato pubblicato alle ore 22.31 del 03/03/2019. In calce al post risulta un *"like"* (o *"mi piace"*) del Tajana.

La condotta costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi degli articoli 2 e 44 R.G. Ai sensi di tali norme i tesserati sono tenuti ad osservare principi di *"lealtà e correttezza"*. Si tratta, evidentemente, di un precetto di portata generale e residuale, alla cui applicazione può ricorrersi laddove la condotta non trovi sanzione in altra previsione del Regolamento di Giustizia.

L'articolo 2 RG impone ai tesserati di comportarsi, appunto, con *"lealtà e correttezza"*, *"osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare"*; e di opporsi *"a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione"*. La norma ricollega l'obbligo alla sfera dello sport in generale (e della pallacanestro in particolare), anche se la sua seconda parte (che fa riferimento alla violenza fisica e verbale) non contiene questo riferimento. Il che sta a significare che l'ordinamento federale intanto ammette i tesserati a farne parte, in quanto essi si comportino *"correttamente"*: si comportino cioè – anche nella vita privata - secondo quei canoni di convivenza civile, leale ed onestà che sono i valori su cui si fonda la pratica sportiva.

Il Tribunale ritiene che il contenuto del post costituisca espressione di violenza verbale, ricollegata all'ambito sportivo (seppur del calcio, e non della pallacanestro). Qualificare i *"napoletani"* come *"di merda"* significa voler attribuire a coloro che vivono a Napoli un connotato insultante e diffamatorio. Il che – tanto più in un post comunque riferito all'ambito sportivo – non può considerarsi condotta *"leale e corretta"*.

Non può condividersi l'assunto della difesa dei tesserati per la quale la condotta andrebbe derubricata sub articolo 42 RG. La norma in questione si applica esplicitamente alle dichiarazioni rese a mezzo stampa, televisione, radio ed internet, lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, Società e loro dirigenti. Essa dunque si riferisce al caso - diverso da quello di cui qui si tratta - in cui la lesione avvenga nell'ambito sportivo della pallacanestro.

In termini di gravità della condotta, ed ai fini della quantificazione della sanzione, le posizioni dei due tesserati vanno ovviamente diversificate, anzitutto per la condotta tenuta nella circostanza. Il Gritti, infatti, è l'autore del post, mentre il Tajana ha soltanto dimostrato di apprezzarlo (mediante apposizione di un "like" o "mi piace").

Quanto alla determinazione della sanzione, non può non tenersi conto delle condotte tenute dai due tesserati subito dopo la pubblicazione del post. Il Gritti, infatti, risulta aver cancellato il post la mattina dopo (il difensore ha prodotto dichiarazione del tesserato Vertemati - capo allenatore della Blu Basket - che ha dichiarato di aver ricevuto, la mattina dopo, una richiesta telefonica di aiuto dal Gritti volta a conoscere le modalità di cancellazione del post; di aver fornito tali indicazioni e che alle 11,40 del 4 marzo il post risultava già eliminato). La condotta del Gritti appare spontanea e genuina, posto che essa è antecedente al comunicato della Lega Nazionale Pallacanestro di censura della condotta, diffuso a mezzo email alle ore 12:40. Il Gritti ha altresì pubblicato sulla bacheca Facebook un post - al quale il Tajana ha apposto un "like" - in cui rappresentava il proprio rammarico e le proprie scuse per l'infelice commento.

Entrambi i tesserati hanno poi - in sede di audizione davanti alla Procura Federale, per iscritto, ed il Tajana in udienza - ripetutamente esposto il proprio rammarico e le proprie scuse.

Va altresì considerato il contesto temporale nel quale il post è stato pubblicato: alle 22.31 era infatti appena terminata la partita di calcio Juventus-Napoli, sicché il post del Gritti era stato evidentemente pubblicato nell'onda emotiva della partita appena conclusa. Il che non priva, chiaramente, la condotta di rilievo disciplinare, ma ne connota la gravità in termini meno gravi di quelli che l'avrebbero qualificata se il post fosse stato pubblicato, ad esempio, il giorno dopo.

Segue C.U. n. 1631 del 13 maggio 2019 T.F. n. 59

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, applica al tesserato Tajana Marco la sanzione dell'inibizione di giorni 41, che considerando la misura cautelare già sofferta, deve ritenersi già espiata (artt. 2,44 e 21,4 R.G.); applica al tesserato Gritti Massimo la sanzione dell'inibizione di giorni 60 decorrenti dal 18 luglio 2019, giorno successivo al termine finale d'altra sanzione applicata dal Giudice Sportivo Nazionale (C.U. 1405 del 19-3-2019 G.S.N. 169) e pertanto, calcolando la misura cautelare già sofferta, fino al 6 agosto 2019 (artt. 2,44 e 21,4 R.G.)

F.to Alessio Costantini
PRESIDENTE E RELATORE

Roma, 13 maggio 2019

F.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE